

363. Legge 29 luglio 1981 n. 406. Misure urgenti contro la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati.

Questa legge è stata pubblicata in GU 1 agosto 1981 n. 210, ed è entrata in vigore il 16 agosto 1981. Gli articoli 1 e 2 sono stati abrogati dal decreto legislativo 16 novembre 1994 n. 685.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

1. Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento di duplicazione o di riproduzione, dischi, nastri o supporti analoghi, ovvero, pur non essendo concorso nella riproduzione, li pone in commercio, li detiene per la vendita, li introduce a fini di lucro nel territorio dello stato è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da £. 500.000 a lire 6.000.000.

La pena non è inferiore a sei mesi e la multa a lire 1.000.000 se il fatto è di rilevante gravità.

2. La condanna per i reati previsti dal precedente articolo comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani ed in uno o più periodici specializzati.

3. La lettera e) del primo comma dell'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata dalla legge 5 maggio 1976, n. 404, è soppressa.